

Verbale n. 26 – Assemblea Straordinaria del 20 febbraio 2023

Alle ore 19,00, in corso Svizzera 59, si riunisce, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dell'associazione VocinCanto-APS.

Sono presenti 29 associati su 33.

Di questi 10 hanno consegnato regolare delega.

Assenti 4 associati.

(vedere tabella presenze/assenze)

Il Presidente rileva la regolarità della seduta e presenta ai convenuti l'ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. **Approvare la variazione dell'art. 18 dello Statuto richiesta all'atto dell'iscrizione al RUNTS**
2. **Sopravvenute e urgenti**

1. Approvare la variazione dell'art. 18 dello Statuto richiesta all'atto dell'iscrizione al RUNTS

Il presidente Elisabetta Pescina dichiara aperta la seduta alle ore 19,00, constata la presenza di n. 19 associati e di n. 10 deleghe. Essendo presenti, fra associati presenti e deleghe n. 29 associati su 33 iscritti, l'Assemblea può essere validamente costituita.

L'art. 18, nella dicitura originaria, presente nello Statuto firmato il 31 gennaio 2022, così si esprime:

"In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà a una nuova elezione."

La formulazione del punto presenta elementi non democratici, pertanto, all'atto dell'iscrizione al RUNTS avvenuta in data 07/07/2022, rep. n. 31244, è stato chiesto di predisporre la seguente variazione:

"In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede a convocare l'assemblea per indire nuove elezioni."

Il presidente chiede agli associati di procedere alla votazione della modifica statutaria nel seguente modo:

contrari: 0

astenuti: 0

favorevoli: 29

La variazione dell'articolo 18 dello Statuto viene approvata all'unanimità.

Allegati:

- tabella con nominativi presenze, deleghe, assenti
- Statuto approvato in data odierna

2. Sopravvenute e urgenti

Non essendo emersi ulteriori elementi di discussione la seduta è tolta alle ore 19,15.

Il Segretario (Luciana Ruatta)

Luciana Ruatta

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2

Atto registrato il 17-3-23 n. 978
Serie 3, e ALLO ESAME

Il Presidente (Elisabetta Pescina)

Elisabetta Pescina

IL FUNZIONARIO
FRANCESCO NEMORE

Firma su delega del Direttore Provinciale,
Enrico MASTROGIACOMO





Allegato all'assemblea straordinaria del 20-02-2023

	Cognome e Nome	PRESENTI	ASSENTI	DELEGHE	TOTALI
1	BERNASCONI Rossella	X			PRESENTI: 19 DELEGHE: 10 ASSENTI: 4
2	BERTOLINI Patrizia		X	PESCINA	
3	CAROSSIO Marisa	X			
4	COLLATUZZO Matilde	X			
5	CONTADINI Margherita	X			
6	CORSI Simonetta		X	CONTADINI	
7	CROSETTO Maria Letizia		X	MAINO	
8	DE ALEXANDRIS Paola		X	GIOIA	
9	EANDI Roberta	X			
10	FASSIO Paola		X	PESCINA	
11	FERRARESE Maria Rosa	X			
12	FERRIGOLO Bruna Maria		X	BERNASCONI	
13	GATTO Cristina		X		
14	GENNARI Donatella		X	GIOIA	
15	GIGLIOLI Francesca Romana	X			
16	GINEPRO Raffaella		X		
17	GIOIA Silvia	X			
18	LA MANNA Maria	X			
19	LUBICH Eliana		X		
20	MAINO Paola	X			
21	MONDINO Franca	X			
22	MORTARINI Paola	X			
23	MOTTA Laura		X	NEPOTE BRANDOLIN	
24	NEPOTE BRANDOLIN Marina	X			
25	NERI Paola		X	NEPOTE BRANDOLIN	
26	ORRÙ Gabriella		X	CONTADINI	
27	PERRONE Patrizia		X		
28	PESCINA Elisabetta	X			
29	RUATTA Luciana	X			
30	REGINATO Lauretta	X			
31	TERRACINI Lea	X			
32	ZAMBELLI Cinzia	X			
33	ZOLEA Maria Cristina	X			

Elisabetta Perrone





Associazione VocinCanto

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "VocinCanto – APS"

Art. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del D. Lgs 117/2017 (di seguito indicato come "Codice del Terzo Settore") e nel rispetto delle norme del Codice Civile, l'Associazione non riconosciuta denominata "VocinCanto – APS", di seguito denominata Associazione.

La denominazione Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo "APS" potranno essere utilizzati solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

L'Associazione ha sede legale nel comune di Torino.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Scopi, finalità e attività

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali di democrazia, pari opportunità, partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. 1 lett. i) del Codice del Terzo Settore:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo sopracitato

L'Associazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso:

- la costituzione di una o più formazioni corali
- la valorizzazione del canto corale in tutte le sue forme, promuovendone l'importanza e favorendone la diffusione, nelle più svariate accezioni, in tutti gli ambienti possibili
- la crescita, in ambito musicale, dei propri soci
- il favorire la partecipazione di giovani alla vita dell'Associazione
- la promozione di momenti culturali, che prevedano anche diverse fasce d'età, con particolare attenzione ai giovani, collaborando con enti e istituzioni, pubblici e privati
- l'ampliamento della conoscenza della cultura musicale attraverso contatti fra persone, enti e associazioni e la realizzazione di scambi tra diverse realtà, in Italia e all'estero
- il costruire attivamente conoscenza e diffusione della cultura musicale, in particolare corale
- l'organizzazione e la gestione, in proprio e/o con strutture esterne pubbliche o private, di iniziative e attività ricreative, culturali e sociali che contribuiscano alla formazione individuale, allargando orizzonti verso chiunque voglia sviluppare le proprie competenze e capacità in ambito musicale e corale, per favorire conoscenza, incontro e dialogo fra culture e generazioni
- il favorire il senso di appartenenza all'associazione con attenzione ai rapporti amichevoli e solidaristici

Per raggiungere gli scopi e le finalità suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere l'organizzazione e/o la partecipazione alle seguenti attività: concerti, rassegne, festival, laboratori vocali, corali e musicali, convegni, concorsi, lezioni-concerto, viaggi di studio e attività simili, anche a livello nazionale e internazionale
- ideare, gestire, attivare e partecipare ad attività corsuali periodiche e/o permanenti di alfabetizzazione e aggiornamento
- organizzare ritrovi e feste fra Associati e/o Partecipanti
- sviluppare progetti e attività destinati alla valorizzazione della cultura musicale
- pubblicare e diffondere materiale musicale e audiovisivo anche attraverso mezzi digitali
- promuovere l'attività dell'Associazione e le sue finalità attraverso organizzazione di momenti idonei, anche con distribuzione di gadget

Potrà svolgere, inoltre, ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma, in ogni caso, collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Associazione VocinCanto

www.vocincanto.net

c/o Elisabetta Pescina - via Omegna 10 - 10145 - cell 333 2162742

CF 97734560010 - corovocincanto@gmail.com



L'Associazione potrà, altresì, realizzare attività di raccolta pubblica di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 3

Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 4

Associati: tipologia

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che, accettando lo Statuto, intendano collaborare alle finalità istituzionali.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e gli altri casi di cessazione di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Art. 5

Associati: procedura di ammissione

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a) presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, precisando le proprie complete generalità; in base alle norme vigenti, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione
- b) accettare le norme del presente Statuto sociale e degli eventuali Regolamenti interni, osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e partecipare alla vita associativa
- c) versare la quota associativa

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro un massimo di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'esito della domanda verrà comunicato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione e, se accolta il nominativo del nuovo associato viene riportato nel libro degli associati, se rigettata l'interessato avrà tempo 30 (trenta) giorni per proporre appello all'Assemblea ordinaria con apposita istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 6

Associati: diritti e doveri

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo
- b) essere informati sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi
- c) esaminare i libri sociali; al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi; la presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa; la qualifica di associato dà diritto a frequentare le attività dell'Associazione secondo modalità stabilite in apposito Regolamento interno, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 14, c. 2 del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- b) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo

Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili, trasferibili e rivalutabili.

Associazione VocinCanto

www.vocincanto.net

c/o Elisabetta Pescina - via Omegna 10 - 10145 - cell 333 2162742

CF 97734560010 - corovocincanto@gmail.com



Art. 7

Associati: cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario; ciascun associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto immediato
- b) mancato pagamento della quota associativa entro 120 (centoventi) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale: il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento e sollecita gli associati inadempienti; tale mancato pagamento della quota deve intendersi causa di esclusione o meglio recesso implicito dell'associato. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto

L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8

Volontari e attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività nei confronti dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per ragioni di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

Volontari e persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In questo caso si applicano i limiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 03 luglio 2017 numero 117 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 10

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'organo di controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore
- e) l'organo di revisione, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore

Le cariche sono elettive ed esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Associazione VocinCanto

www.vocincanto.net

c/o Elisabetta Pescina - via Omegna 10 - 10145 - cell 333 2162742

CF 97734560010 - corovocincanto@gmail.com

Divisione Provinciale di ...

Art. 11

Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a due deleghe per associato. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo
- b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza o altro simile sistema, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio o rendiconto per cassa, predisposto dal Consiglio Direttivo
- b) discutere e approvare i programmi annuali di attività
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione
- c) deliberare in ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Associazione VocinCanto

www.vocincanto.net

c/o Elisabetta Pescina - via Omegna 10 - 10145 - cell 333 2162742

CF 97734560010 - corovocincanto@gmail.com

Art. 14

Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati. Coloro che non sono iscritti da almeno 1 (uno) mese nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 15

Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri associati che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 16

Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, tramite lettera o e-mail, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione indicandone il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato dal Consiglio Direttivo stesso.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17

Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio o rendiconto per cassa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione
- f) pronunciare gli eventuali provvedimenti di esclusione
- g) redigere le eventuali modifiche statutarie e gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione

Associazione VocinCanto

www.vocincanto.net

c/o Elisabetta Pescina - via Omegna 10 - 10145 - cell 333 2162742

CF 97734560010 - corovocincanto@gmail.com

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 18

Consiglio Direttivo: cause di decadenza e sostituzione dei membri

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 15, c. 2, del presente Statuto
- d) perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede a convocare l'assemblea per indire nuove elezioni. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 19

Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia assente o impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza di voti. Assiste il Consiglio direttivo: redige i verbali delle riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione (iscrizioni, tessere, convocazioni), tiene i libri sociali. Ha la funzione di tesoriere, segue i movimenti contabili e le relative registrazioni, dispone dei fondi sociali in base a delibera del Consiglio o su ordine del Presidente con provvedimenti controfirmati dal Presidente; il Segretario, previa approvazione del Consiglio Direttivo, può delegare la funzione di tesoriere ad un altro consigliere che assume tale funzione.

Art. 20

Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il membro dell'organo di controllo non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Laddove nominato, l'organo di controllo deve:

Associazione VocinCanto

www.vocincanto.net

c/o Elisabetta Pescina - via Omegna 10 - 10145 - cell 333 2162742

CF 97734560010 - corovocincanto@gmail.com

- a) vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento
- c) esercitare il controllo contabile
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice; l'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio

Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21

Organo di revisione

L'organo di revisione è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile. Il membro dell'organo di controllo non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 22

Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in materia.

Art. 23

Direttore artistico

L'Associazione può avvalersi di un Direttore artistico che deve essere proposto dal Consiglio Direttivo, anche al di fuori degli associati, e nominato dall'Assemblea. La durata dell'incarico di Direttore artistico viene stabilita, su proposta del Consiglio Direttivo, in sede di nomina; la durata può essere annuale, pluriennale o illimitata sino a revoca dello stesso; il Direttore artistico può essere retribuito.

Risponde al Consiglio Direttivo alle cui riunioni ha facoltà di partecipare quando si delibera relativamente ad attività di sua competenza o quando esplicitamente invitato.

Il Direttore artistico:

- a) presenta annualmente al Consiglio direttivo e all'Assemblea un programma artistico che tenga conto dei suggerimenti e delle proposte espresse dagli associati
- b) dirige il coro nelle attività musicali
- c) esprime parere vincolante riguardo all'effettuazione di concerti e manifestazioni artistiche in genere
- d) è responsabile della formazione dell'organico del coro e delle modalità di esecuzione dei concerti e della relativa preparazione e direzione

Per svolgere le sue mansioni può avvalersi di collaboratori designati dal Consiglio Direttivo su sua proposta.

Art. 24

Libri sociali e registri

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Associazione VocinCanto

www.vocincanto.net

c/o Elisabetta Pescina - via Omega 10 - 10145 - cell 333 2162742

CF 97734560010 - corovocincanto@gmail.com

Art. 25

Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 26

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni e lasciti testamentari
- d) rendite patrimoniali
- e) attività di raccolta fondi
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia

Art. 27

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Al verificarsi delle condizioni enunciate al comma due dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, il bilancio d'esercizio verrà redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione redige il bilancio sociale.

Art. 28

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 29

Norme di rinvio

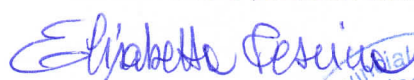
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Torino, 20 febbraio 2023

Firma del Segretario (Luciana Ruatta)



Firma del Presidente (Elisabetta Pescina)



Associazione VocinCanto

www.vocincanto.net

c/o Elisabetta Pescina - via Omegna 10 - 10145 - cell 333 2162742

CF 97734560010 - corovocincanto@gmail.com